

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

(approvato con Delibera di Giunta comunale n. 67 del 20/07/2024)

1. OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la composizione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione (d'ora in avanti, per brevità, anche semplicemente "Nucleo" o "NdV") del Comune di Grotte di Castro. Il Nucleo di Valutazione tiene luogo, ad ogni effetto, all'Organismo Indipendente di Valutazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

2. FUNZIONI

Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente, che svolge le proprie funzioni in piena autonomia. Esso sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente al Sindaco.

Il NdV:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 150/2009, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del medesimo Decreto, secondo quanto previsto dal citato Decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della performance, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti / Responsabili di Settore e l'attribuzione ad essi dei premi;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Esso svolge, inoltre, ogni altra funzione che gli è attribuita da norme di legge e/o regolamentari vigenti.

3. COMPOSIZIONE E PROCEDURA DI NOMINA

Il Nucleo di Valutazione può avere composizione monocratica oppure collegiale. In ogni caso, esso è composto da componenti esterni all'Ente.

Ordinariamente, il NdV ha composizione monocratica, fermo restando che la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può optare per la forma collegiale.

In caso di composizione in forma collegiale, il Nucleo è composto da tre membri (di cui uno funge da Presidente), le relative decisioni sono prese a maggioranza e per la valida costituzione del medesimo è necessaria la presenza di tutti e tre i componenti.

Il Nucleo viene nominato dal Sindaco con proprio Decreto dopo aver esaminato i curricula dei candidati (o analoga documentazione richiesta dall'avviso pubblico, come ad esempio una relazione, da cui si evincano capacità, competenze ed esperienze del candidato) e valutato le relative esperienze e l'idoneità a ricoprire l'incarico. La nomina deve essere preceduta da una procedura selettiva pubblica tesa alla raccolta delle domande. Laddove fosse ritenuto necessario, per la valutazione dei candidati potrà ricorrersi anche ad un colloquio motivazionale da parte del Sindaco, il quale potrà essere svolto in presenza oppure a distanza.

Col provvedimento di nomina viene altresì stabilito il compenso. In caso di Nucleo in composizione collegiale, nel Decreto di nomina viene altresì designato il componente che funge da Presidente. Al Presidente può essere attribuito un compenso maggiorato del 25% rispetto a quello degli altri componenti.

4. REQUISITI

I componenti del Nucleo di Valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici.
- possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- possesso di comprovata esperienza, anche nel settore privato, nell'ambito dell'organizzazione e gestione del personale, o nel controllo di gestione, o nella misurazione e valutazione della performance (ad es.: componente OIV o NdV, Dirigente, Responsabile di Settore/Servizio/Area, Segretario comunale, ecc);
- assenza di cause ostative alla nomina, come appresso indicate.

5. CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA

Costituiscono cause ostative alla nomina come componenti del Nucleo di Valutazione:

- condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
- interdizione anche temporanea o sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
- condanna, con sentenza irrevocabile e salva la riabilitazione, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- rimozione motivata dall'incarico di componente dell'OIV/NdV prima della scadenza del mandato.

Inoltre, non possono essere nominati coloro che:

- sono dipendenti dell'Amministrazione;
- rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero hanno rivestito simili incarichi o cariche o che hanno avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- hanno svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata nel triennio precedente la nomina;
- sono responsabili della prevenzione della corruzione presso la stessa amministrazione;
- si trovano, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- hanno riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- sono magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione presso cui deve essere costituito il NdV;
- hanno svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione, fatta eccezione per l'incarico di Nucleo di Valutazione;
- hanno un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti di prima fascia in servizio nell'amministrazione presso cui deve essere costituito

il NdV o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;

- sono revisori dei conti presso la stessa amministrazione;
- sono componenti degli organi di indirizzo dell'Ente;
- incorrono nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'art. 236 del d. lgs. n. 267/2000.
- si trovano in tutte le altre situazioni di inconfiribilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Come precisato appresso, l'incarico può essere rinnovato una sola volta, sempre previa procedura selettiva pubblica. Pertanto costituisce altresì causa ostativa alla nomina l'aver ricoperto l'incarico, consecutivamente, nei due trienni precedenti a quello di che trattasi.

6. DURATA DELL'INCARICO, CESSAZIONE ANTICIPATA, REVOCA

L'incarico ha durata triennale, a decorrere dal decreto di nomina o dalla diversa data indicata in quest'ultimo, ed è fatto salvo l'eventuale regime di *prorogatio*, se consentito dalle norme vigenti.

In caso di Nucleo in composizione collegiale, laddove si rendesse necessario sostituire uno o più componenti, la durata dell'incarico del sostituto sarebbe allineata a quella dei componenti già in carica.

L'incarico può essere rinnovato una sola volta, sempre previa procedura selettiva pubblica.

L'incarico può cessare anticipatamente per le seguenti cause:

- dimissioni volontarie;
- decesso;
- venir meno dei requisiti necessari per la nomina;
- impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

L'incarico può inoltre essere revocato dal Sindaco con provvedimento motivato per gravi inadempienze o comunque per gravi ragioni.

L'incarico non decade automaticamente con la cessazione della carica del Sindaco, sia essa per scadenza naturale del mandato o per altra causa.

7. NUCLEO DI VALUTAZIONE IN FORMA ASSOCIATA

Il NdV può essere costituito in forma associata con altri Enti del comparto Funzioni Locali, previa stipula di apposita convenzione tra gli stessi, la quale disciplinerà le modalità di nomina, il compenso e tutti gli altri aspetti.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle precedenti norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente.